

Psicopatologia dello sviluppo
Psicopedagogia delle differenze individuali
Riabilitazione logopedica generale e speciale
Riabilitazione neurologica
Semeiotica foniatria speciale
Semeiotica logopedica generale e speciale
Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

96G0497

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

14 agosto 1996, n. 472.

Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto n. 627 del 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 30 novembre 1978;

Visto l'art. 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha previsto l'emanazione di un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, per sopprimere l'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti e sostituirla con norme simili a quelle vigenti nell'Unione europea;

Considerato che nell'ambito dell'Unione europea non è previsto l'obbligo di emissione di una documentazione fiscale di accompagnamento per i beni viaggianti;

Ritenuto che ai sensi degli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il controllo dei beni durante il trasporto è eseguito dalla Guardia di finanza per l'acquisizione dei dati e notizie utili all'accertamento della corretta applicazione delle norme fiscali;

Visti i prescritti pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi rispettivamente il 3 luglio 1996 ed il 25 giugno 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia, fatta eccezione per quanto riguarda la circolazione dei tabacchi e dei fiammiferi, nonché dei prodotti sottoposti al regime delle accise, ad imposte di consumo od al regime di vigilanza fiscale di cui agli articoli 21, 27 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le disposizioni riguardanti l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

2. Restano ferme le disposizioni sul controllo dei beni durante il trasporto ai fini dell'acquisizione di dati e notizie utili all'accertamento della corretta applicazione delle norme fiscali.

3. Il documento previsto dall'art. 21, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contiene l'indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti. Per la conservazione di tale documento si applicano le disposizioni di cui all'art. 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Lo stesso documento è idoneo a superare le presunzioni stabilite dall'art. 53 del citato decreto.

4. Il decreto del Ministro delle finanze 18 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1996, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1996

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: TUCK
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1996
Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 6

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo

— Il testo del comma 147, lettera *d*), dell'art. 3 della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

«147. Il Governo, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, detta disposizioni in materia di adempimenti contabili e di versamenti di imposta secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a - c) (omissis),

d) sopprimere l'obbligo della bolia di accompagnamento delle merci viaggianti e sostituirla con norme simili a quelle vigenti nella Unione europea».

Note alle premesse

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Per il testo dell'art. 3, comma 147, lettera *d*), della legge n. 549/1995 si veda in nota al titolo.

— Gli articoli 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) riguardano, rispettivamente, le attribuzioni e i poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e norme sugli accessi, le ispezioni e le verifiche.

Note all'art. 1.

— Gli articoli 21, 27 e 62 del testo unico approvato con D.Lgs. n. 504/1995 sono così formulati:

«Art. 21 (*Prodotti sottoposti ad accisa*). 1. Sono sottoposti ad accisa i seguenti prodotti:

- a)* benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36);
- b)* benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32);
- c)* petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55);
- d)* oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69);
- e)* oli combustibili (codici NC da 2710 00 74 a 2710 00 78);
- f)* gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00);
- g)* gas metano (codice NC 2711 29 00).

2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, sono soggetti a vigilanza fiscale e, se destinati ad essere usati, se messi in vendita o se usati come combustibile o carburante, sono sottoposti ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente:

- a)* i prodotti di cui al codice NC 2706;
- b)* i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;
- c)* i prodotti di cui al codice NC 2709;
- d)* i prodotti di cui al codice NC 2710;
- e)* i prodotti di cui al codice NC 2711, ad esclusione del gas naturale;
- f)* i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;
- g)* i prodotti di cui al codice NC 2715;
- h)* i prodotti di cui al codice NC 2901;
- i)* i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;
- l)* i prodotti di cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403 19;
- m)* i prodotti di cui al codice NC 3811;
- n)* i prodotti di cui al codice NC 3817.

3. Le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano ai seguenti oli minerali del comma 2, ancorché siano destinati ad usi diversi da quelli tassati:

- a)* prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;
- b)* prodotti di cui ai codici NC da 2710 00 11 a 2710 00 72; tuttavia per i prodotti di cui ai codici NC 2710 00 21, 2710 00 25 e 2710 00 59 tali disposizioni si applicano solo se essi circolano come merci alla rinfusa;
- c)* prodotti di cui al codice NC 2711 (ad eccezione dei prodotti dei codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
- d)* prodotti di cui al codice NC 2901 10;
- e)* prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44.

I prodotti indicati nel presente comma, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, possono essere esonerati, in tutto o in parte e sempre che non siano tassati ai sensi del comma 1, dal regime di cui sopra.

4. Qualora vengano autorizzate miscele di prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta è dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante.

5. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. È tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta